

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la Direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli»**

(2000/C 117/12)

Il Consiglio, in data 23 febbraio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Williams, in data 15 febbraio 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 1° marzo 2000, nel corso della 370ª sessione plenaria, con 27 voti favorevoli, 21 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. La proposta in esame si riferisce in primo luogo all'elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori già previsto dal Trattato UE e attualmente contemplato all'articolo 153 del Trattato di Amsterdam. La Commissione propone di vietare l'uso di sei ftalati tossici presenti in determinati prodotti per neonati e bambini, i consumatori più deboli e vulnerabili, propone una 22ª modifica alla direttiva vigente sulle sostanze pericolose<sup>(1)</sup>, e aggiunge una modifica a parte alla direttiva sulla sicurezza di giocattoli<sup>(2)</sup>.

1.2. La proposta, che ha tuttavia implicazioni generali di ampia portata, si incentra principalmente sui seguenti argomenti:

1.2.1. l'armonizzazione delle prassi e la definizione di regole uniformi sia sul mercato interno che negli Stati candidati;

1.2.2. l'interazione con altre direttive, quali quella sull'uso delle procedure d'urgenza descritte all'articolo 9 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti<sup>(3)</sup>;

1.2.3. la validità dei metodi di prova usati per accertare il livello di liberazione degli ftalati;

1.2.4. pressioni da parte di gruppi ambientalisti su un argomento che, per sua natura, susciterà, oltre alle considerazioni pratiche, anche un certo coinvolgimento emotivo;

1.2.5. il sempre maggiore rilievo dato alle procedure di valutazione del rischio e all'applicazione del principio di precauzione.

1.2.5.1. L'importanza del principio di precauzione va sottolineata in modo particolare. Si tratta di una procedura relativamente nuova, descritta in una recente comunicazione della Commissione<sup>(4)</sup>, e questa è solo la terza volta che essa viene invocata. La procedura consente alla Commissione di mettere in atto un'azione preventiva qualora le prove siano insufficienti, inconcludenti o incerte, ma il mancato intervento comporti un rischio eccessivo per la salute pubblica o per l'ambiente, come nel caso della diossina in Belgio. Il principio fondamentale è che in presenza di una potenziale minaccia, occorre procedere a studi di valutazione del rischio; ciononostante, per intraprendere un'azione non occorre che i risultati siano determinanti. L'assenza di prove scientifiche non deve essere usata per giustificare una mancata azione.

## 2. Informazioni generali

### 2.1. Che cosa sono gli ftalati?

Oggetto della proposta in esame sono sei ftalati, specificati nell'allegato. Si tratta di prodotti chimici, in uso da molto tempo, che vengono aggiunti alla plastica dura (come il cloruro di polivinile — PVC) per ammorbidirla. La plastica, così ammorbidita, può quindi essere usata per articoli per neonati e bambini di età inferiore ai 36 mesi, quali anelli per la dentizione, tettarelle, sonagli e altri giocattoli, ad esempio le anatre galleggianti per la vasca da bagno. Lo ftalato più comunemente usato per i prodotti che favoriscono la dentizione è stato lo ftalato diisononile (DINP). Alcuni ftalati si trovano anche in natura, in alcuni alimenti, ad esempio nelle banane.

### 2.2. I problemi provocati dagli ftalati

Sotto il profilo chimico gli ftalati non sono legati al PVC, e, con il trascorrere del tempo, possono migrare o dissociarsi. Test condotti sui ratti dimostrano che gli ftalati possono provocare disturbi ormonali e addirittura il cancro, con conseguenti danni al fegato, ai reni e ai testicoli. Il rischio è più

(1) Direttiva 76/769/CEE, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(2) Direttiva 88/378/CEE, GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

(3) Direttiva 92/59/CEE, GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(4) COM(2000) 1 def. del 2 febbraio 2000.

elevato per i neonati, che masticano e succhiano per molto tempo. La masticazione può provocare la rottura della plastica, accelerando la liberazione degli ftalati e, di conseguenza, la loro migrazione nella saliva. Inoltre, data la differenza di peso, l'apporto quotidiano ritenuto tollerabile per un adulto non è tollerabile per un bambino. Gli ftalati possono accumularsi, e possono essere assorbiti dal neonato anche da altre fonti, ad esempio attraverso il latte materno.

2.2.1. Alcuni Stati membri hanno quindi chiesto fermamente di vietare gli ftalati nei prodotti per bambini, cosa che, nel luglio 1998<sup>(1)</sup>, ha portato all'elaborazione di una raccomandazione (e non al divieto «d'urgenza» a suo tempo auspicato dal Commissario Bonino). Alcuni gruppi ambientalisti hanno esercitato una certa pressione a favore di un divieto, nel quadro di una campagna più ampia per l'eliminazione di tutti i prodotti in PVC. Nell'autunno 1999 il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente ha elaborato un parere in merito.

2.2.2. La Commissione, attraverso le procedure d'urgenza descritte nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, ha ottenuto l'accordo degli Stati membri per un divieto temporaneo dei sei ftalati, sulla base del serio rischio che essi rappresentano per la salute dei bambini. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 dicembre 1999.

2.2.3. La proposta concerne la modifica della legislazione nel più lungo periodo.

### 3. Osservazioni generali: il punto di vista del Comitato

3.1. In primo luogo, il Comitato appoggia il divieto immediato imposto dalla Commissione sugli ftalati in alcuni prodotti per bambini, e, quindi, condivide l'Articolo 1 della proposta in esame.

3.1.1. Dato che il divieto è un provvedimento a carattere temporaneo, che sarà riesaminato l'8 marzo prossimo, il Comitato gradirebbe conoscere le future procedure transitorie da seguire.

3.1.2. Il Comitato è consapevole del fatto che la Commissione si è trovata di fronte a due alternative: imporre un divieto, oppure affidarsi a prove severe per i limiti massimi di emissione, a fronte dei quali potrebbero essere stabiliti controlli. Vista la difficoltà di simulare l'azione di un bambino che mastica e succhia, i metodi di prova per gli ftalati sono ancora incerti, inaffidabili e non ripetibili; il Comitato accetta quindi la decisione della Commissione, che si appella al principio di precauzione. Rileva inoltre che le eventuali alternative potrebbero comportare nuovi dubbi e incertezze, ed invita quindi a proseguire le ricerche in materia.

3.2. In secondo luogo, per quanto riguarda le azioni da intraprendere in futuro, il Comitato mette in dubbio la validità della procedura applicata dalla Commissione (definita nell'articolo 2) in relazione ai prodotti che, pur non essendo appositamente studiati per questo scopo, possono essere introdotti in bocca. La Commissione intende affrontare il problema dei rischi legati a tali articoli (si tratta prevalentemente di giocattoli nei quali la durata della masticazione/suzione non è particolarmente lunga) introducendo un'etichettatura che metta in guardia i genitori e chiunque si occupi di bambini.

3.2.1. Il Comitato sottolinea le difficoltà pratiche legate alla formulazione di un'avvertenza che possa ragionevolmente coprire l'enorme ventaglio dei prodotti per bambini, soprattutto se essa deve figurare in diverse lingue sia sul prodotto che sull'imballaggio.

### 4. Osservazioni specifiche

#### 4.1. Articolo 1

Nelle circostanze attuali, e alla luce delle riserve generali già manifestate, il Comitato accetta questo articolo come unica possibilità. Ritiene necessario discutere anche i punti indicati in appresso.

4.1.1. Il Comitato deplora il fatto che la modifica finale alla legislazione relativa all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi possa essere applicata solo tra qualche anno «per ragioni di procedura», ma fa notare che i meccanismi «ponte» da applicare in via temporanea devono continuare a garantire la sicurezza dei neonati e dei bambini.

4.1.2. Il Comitato rileva il particolare problema legato al controllo degli articoli che in una famiglia passano da un bambino all'altro, e che vengono usati da bambini di diverse età. Ricorda inoltre il problema degli articoli per bambini venduti di seconda mano (es.: nei negozi di beneficenza).

4.1.3. Tenendo conto dei problemi dei paesi nei quali non sempre esiste un'unica autorità in materia, il Comitato sottolinea l'importanza che l'applicazione sia effettuata dalle autorità competenti (nel quadro di un coordinamento a livello europeo).

4.1.4. Il Comitato sottolinea la necessità di un monitoraggio costante ed efficace del divieto, con una particolare vigilanza sul mercato per i prodotti importati da paesi terzi e del terzo mondo.

4.1.5. Il Comitato sottolinea l'importanza di un'efficace comunicazione con i genitori e con tutti i responsabili della cura dei bambini in merito alla sicurezza dei prodotti in generale e degli ftalati in particolare, tenendo in speciale considerazione la diffusione dei numeri telefonici a cui rivolgersi per ottenere informazioni («Helpline»), che alcuni produttori indicano sull'imballaggio. Incita inoltre ad una precoce educazione, non autoritaria, per sensibilizzare la gente sulla cura ed il comportamento di neonati e bambini.

(1) Raccomandazione 98/485/CE, GU L 217 del 5.8.1998, pag. 35.

#### 4.2. Articolo 2

Il Comitato rileva che la severità delle avvertenze è tale che esse rappresentano, in realtà, un divieto. La formulazione proposta per tali etichette, inoltre, è di difficile comprensione, e non trasmette il messaggio come dovrebbe.

Tuttavia, nel caso in cui tale etichettatura dovesse infine venire accettata come misura adeguata, il Comitato formula le seguenti osservazioni:

4.2.1. Non è sufficiente che le avvertenze siano leggibili ed indelebili. Devono anche essere comprensibili.

4.2.2. Il Comitato si interroga sulla praticità, sotto il profilo sia della progettazione che della produzione, dell'apposizione di etichette inamovibili sugli articoli di piccole dimensioni destinati ai bambini, soprattutto se le avvertenze devono essere redatte in più lingue.

4.3. Dato che il rischio legato all'azione discontinua di suzione o masticazione è piuttosto ridotto, il Comitato raccomanda, per il momento, di rinunciare all'etichettatura per i

prodotti proposti, in considerazione delle difficoltà che ne deriverebbero. Un'avvertenza dovrebbe figurare sull'imballaggio, se la dimensione lo consente. Il principio di precauzione invocato stabilisce che le misure fondate su di esso devono essere commisurate al rischio da ridurre o eliminare.

#### 5. Conclusioni

5.1. Il Comitato ribadisce l'estrema importanza della sicurezza, soprattutto quando si tratta di bambini, e appoggia gli sforzi profusi dalla Commissione nell'introdurre l'attuale divieto. Permane tuttavia la preoccupazione sulla validità, ancora incerta, degli attuali metodi di prova intesi a garantire il livello di liberazione degli ftalati, nonché sui materiali alternativi, fonte di nuove perplessità. Chiede quindi di approfondire la ricerca.

5.2. Il Comitato accetta il fatto che nell'Articolo 2 la Commissione, fornendo avvertenze severe sia sull'imballaggio che sugli articoli stessi, dichiara di credere nel diritto dei genitori all'informazione. Se la Commissione persiste nell'applicare tali avvertenze, occorre tener conto sia della lingua che della praticità della comunicazione.

Bruxelles, 1° marzo 2000.

*La Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI